



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 93 del 15 Maggio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A FIGC inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionali e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A FIGC inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/A FIGC inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A FIGC inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile;

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 140 pubblicato dal S.G.S inerente la finale nazionale del Torneo Evolution Programme che si svolgerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) dal 9 all'11 maggio 2025 nell'ambito delle attività del programma tecnico di sviluppo riservato agli atleti Under 14;

COMUNICATO UFFICIALE N. 144 pubblicato dal S.G.S relativo alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 di Calcio a 5 - stagione sportiva 2024/2025.

COMUNICATO UFFICIALE N. 145 pubblicato dal S.G.S relativo alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e/o Puro Settore - stagione sportiva 2024/2025.

COMUNICATO UFFICIALE N. 146 pubblicato dal S.G.S relativo a Regolamento Tornei "Beach Soccer"

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"3° Torneo Città di Praia a Mare"**
organizzazione: A.S.D. SPORTIME
categoria di partecipazione: Esordienti 2° Anno
periodo di svolgimento: dal 14 al 15 giugno 2025
località: "M. Tedesco " di Praia a Mare

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"3° Torneo Città di Praia a Mare"**
organizzazione: A.S.D. SPORTIME
categoria di partecipazione: Pulcini 1° Anno
periodo di svolgimento: dal 14 al 15 giugno 2025
località: "M. Tedesco " di Praia a Mare

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"3° Torneo Città di Praia a Mare"**
organizzazione: A.S.D. SPORTIME
categoria di partecipazione: Pulcini 2° Anno
periodo di svolgimento: dal 14 al 15 giugno 2025
località: "M. Tedesco " di Praia a Mare

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"3° Torneo Città di Praia a Mare"**
organizzazione: A.S.D. SPORTIME
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 14 al 15 giugno 2025
località: "M. Tedesco " di Praia a Mare

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 16 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Sport Bonus 2025 – Apertura prima finestra il 30 maggio 2025 –

CIRCOLARE N. 17 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Trattamento fiscale della cessione da parte di una ASD del diritto di superficie – Risposta n. 129-2025 dell'Agenzia delle Entrate ad interpello posto da una Associazione Sportiva Dilettantistica;

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA

Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti aderisce alla Giornata Internazionale contro l'omofobia - attraverso la campagna realizzata in collaborazione con GayNet e Arcigay - che ricorrerà il giorno 17 maggio p.v.

A tale riguardo, le Società sono invitate a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi - laddove possibile - i contenuti del messaggio di seguito riportato, in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate dal 16 al 18 maggio 2025:

"In occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Lega Nazionale Dilettanti scende in campo contro ogni discriminazione.

Con la campagna "Tattiche contro l'omofobia" vogliamo dare un calcio al pregiudizio e dar voce a chi ogni giorno lotta per essere se stesso."

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEI REGIONALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. REAL AMANTEA di Amantea (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"IX Memorial Andrea Notaro"** riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 17 maggio giugno 2025, presso il campo "Andrea Guido" (C5) di Amantea.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. CITTA DI CIRO MARINA di Cirò Marina (KR)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"7° Memorial Giuseppe Strancia "** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 24 al 25 maggio 2025, presso il campo comunale ed il Palazzetto dello Sport di Cirò Marina.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. CITTA DI CIRO MARINA di Cirò Marina (KR)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"7° Memorial Giuseppe Strancia "** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 24 al 25 maggio 2025, presso il campo comunale ed il Palazzetto dello Sport di Cirò Marina.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. CITTA DI CIRO MARINA di Cirò Marina (KR)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"7° Memorial Giuseppe Strancia "** riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 24 al 25 maggio 2025, presso il campo comunale ed il Palazzetto dello Sport di Cirò Marina.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. SOCCER MONTALTO di Montalto Uffugo (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"Soccer Respect Cup 2025 "** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 31 maggio al 2 giugno 2025, presso il campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. SOCCER MONTALTO di Montalto Uffugo (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"Soccer Respect Cup 2025 "** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 31 maggio al 2 giugno 2025, presso il campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. SOCCER MONTALTO di Montalto Uffugo (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"Soccer Respect Cup 2025"** riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 31 maggio al 2 giugno 2025, presso il campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

Allegati

CONVOCAZIONE C.F.T. CATANZARO

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Catanzaro del 19 maggio 2025.

CONVOCAZIONE C.F.T. COSENZA

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Cosenza del 19 maggio 2025.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

Segreteria

ESITO PLAY OUT

Visti i risultati conseguiti nella gara di Play Out e quanto riportato sui Comunicati Ufficiali n. 37 dell' 8.11.2024 e n. 88 dell' 8.05.2025, viene considerata perdente la gara di Play Out e quindi retrocede al Campionato Provinciale/Locale la sotto elencata società:

A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

Segreteria

ESITO PLAY OUT

Visti i risultati conseguiti nella gara di Play Out e quanto riportato sui Comunicati Ufficiali n. 27 del 21.10.2024 e n. 88 dell' 8.05.2025, viene considerata perdente la gara di Play Out e quindi retrocede al Campionato Provinciale/Locale la sotto elencata società:

ASD TREBISACCE CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE COPPA CALABRIA - Edizione 2024/2025"

Visti i risultati conseguiti nella gara di Finale, si proclama vincente la Coppa Calabria - Edizione 2024/2025 del Campionato Regionale Under 17 la sotto elencata società:

N.S.D. SAMBIASE 2023 di Lamezia Terme (CZ)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE DILETTANTI/PURO SETTORE

Visti i risultati conseguiti nella gara di Finale, si proclama vincente il Campionato Regionale Under 15 Dilettanti/Settore Giovanile ed acquisisce il diritto di partecipare alle "Finali Nazionali Under 15 Dilettanti e/o Puro Settore" la sotto elencata società:

SSDARL SEGATO di Reggio Calabria (RC)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Gara Play Out			
TREBISACCE CALCIO	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	3 - 0	GST

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
TREBISACCE CALCIO	- ROSSANESE	0 - 1	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Gara di Finale			
SAMBIASE 2023	- REGGINA 1914 SSD A.R.L.	2 - 1	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Gara di Finale			
REAL COSENZA	- SEGATO	0 - 2	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 14.05.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

DELIBERE

Gara del 11/ 5/2025 TREBISACCE CALCIO - VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 l'ammenda di € 103,00 per rinuncia;
- 3) escludere la società VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 dal proseguimento della competizione.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/ 5/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

FALZIA DAVID (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ERRIGO VINCENZO (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

ZEMA ANDREA (REGGINA 1914 SSD A R.L.)

FONICIELLO MATTIA VITO (SAMBIASE 2023)

PASSARINO GIUSEPPE

CURCIO FRANCESCO

MAZZA GABRIELE

(REGGINA 1914 SSD A R.L.)

(SAMBIASE 2023)

(SAMBIASE 2023)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 5/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 100,00 REAL COSENZA**

perchè propri sostenitori davano vita ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria sugli spalti al termine della gara rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

€ 100,00 SEGATO

perchè propri sostenitori davano vita ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria sugli spalti al termine della gara che rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

D ALI RICCARDO (SEGATO)

FUSARO ALESSANDRO

(SEGATO)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a **COMITATO REGIONALE CALABRIA LND** - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il **29 MAGGIO 2025** specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da “professionista” e richiedere il conseguente tesseramento:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;**
- **dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;**
- **dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante a campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla L.N.D. a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

c) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

d) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

b) Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

5.bis Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti”, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista", da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

6.bis Trasferimenti temporanei di calciatrici "professioniste", "apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice "professionista" o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane di serie", da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

8. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 4, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il **18 febbraio 2026** – a società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il **18 febbraio 2026** – a società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

9. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della L.N.D. (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

10. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 10), lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è

stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da “professionista”, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

11. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

b3) L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da "professionista" o "apprendista prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) in caso di autonoma sottoscrizione

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

12. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo **dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- **dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.**

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) **dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;**

b) **dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.**

L'accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quinquies, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F..

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025.**

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026.**

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025.**

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo **dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026.**

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PER SOCIETA' DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C e i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo), in qualsiasi momento entro il **28 febbraio 2026**.

Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2025/2026. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito:

a) alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari **dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici, dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al 30 giugno 2025, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari **dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società, allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **30 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

- dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025, per le opzioni;

- dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2025/2026, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103, comma 7, N.O.I.F.)

- dal 12 giugno 2025 al 14 giugno 2025 (ore 20:00).

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39, comma 1, N.O.I.F.

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino al **31 maggio 2026 (ore 20.00)**.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F.

b) Calciatrici "Professioniste" e "Apprendiste Prof." – art. 39, comma 3, N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." con precedente rapporto scaduto entro il 30

giugno 2025 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” svincolate entro il 30 giugno 2025 o calciatrici svincolate ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 e 114, comma 4, e 117 bis delle N.O.I.F.:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

b2) Calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con precedente rapporto risolto ai sensi dell’articolo 117 delle N.O.I.F. nel corso della stagione sportiva 2025/2026:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

b3) Un eventuale nuovo contratto da “professionista” e “Apprendista Prof.” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale, conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie A Femminile della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato di Serie B Femminile, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00) con consenso della società dilettantistica;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatrici “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” o “non professioniste” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie” tra società professionistiche e il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice “professionista” e “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 NOIF, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a otto calciatrici “professioniste” e/o “Apprendiste Prof.” da società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC.

8. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere a) e b) possono acquisire lo status di “professionista” in qualsiasi momento della stagione sportiva.

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio 2025, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere d) ed e), se tesserati al di fuori dei periodi stabiliti alle precedenti lettere a) e b), possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla

data di decorrenza del tesseramento come “Giovane di Serie”.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10 del FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players*, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatrici “professioniste” da società affiliate a Federazione estera ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a Federazione estera.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui tale risoluzione sia subordinata al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione della risoluzione sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

L’esercizio del diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF) deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui l’esercizio di tale diritto sia subordinato al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui

periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l'approvazione del diritto di recesso sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (artt. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

12. Tesseramento in deroga calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento F.I.F.A. in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici “professioniste” e di massimo 3 calciatrici “Apprendiste Prof.”, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti stabiliti dalla F.I.G.C.. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia dal 1° luglio 2025 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- dal 11 settembre 2025 al 22 dicembre 2025;

- dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia, dalla fine del primo periodo di campagna trasferimenti alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare

il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità.

d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del congedo di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette adeterminazioni annuali:

a) art. 33, comma 2, delle N.O.I.F.: diritto di stipula da parte della Società del primo contratto da "professionista":

i. con calciatrici "Giovani di Serie" classe 2005 in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e in addestramento tecnico che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato;

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

ii. al termine del periodo di apprendistato di calciatrici "Giovani di Serie", che abbiano sottoscritto tale contratto prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis:

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

b) art. 33, comma 2 bis, delle N.O.I.F.: diritto di stipula del primo contratto di "apprendistato professionalizzante" da parte della Società con calciatrici "Giovani di Serie" tesserati nella stagione sportiva 2024/2025, sia con vincolo annuale sia biennale, che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato. Tale diritto non potrà essere più esercitato dopo il 30 giugno 2025:

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

c) art. 107 delle N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici "Giovani di Serie":

- dal 1° luglio 2025 al 15 luglio 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

- dal 1° dicembre 2025 al 16 dicembre 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma

federale telematica).

d) art. 102, comma 4, delle N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2023/2024:

- 1° luglio 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla F.I.G.C. entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)).

f) L'esercizio del diritto delle calciatrici “professioniste” o “Apprendiste Prof.” di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società (art. 117, comma 3 bis) deve essere richiesto mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la F.I.G.C..

L'utilizzo di dette calciatrici in competizioni ufficiali sarà consentito esclusivamente se la predetta richiesta sarà depositata nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività da parte della F.I.G.C., mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

La decorrenza del tesseramento di una calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferita in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla F.I.G.C..

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito o di registrazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO
E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA
2025/2026 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, salvo i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

Se si tratta di calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Divisione Serie B Femminile, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della stessa.

L'utilizzazione sportiva della calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal **19 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, fino al **13 maggio 2026**.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici “non professioniste” (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere richiesto:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

Le calciatrici tesserate come “non professioniste”, alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come “non professioniste”, titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante al Campionato di Serie B Femminile, da parte di calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nate dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e alla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;**
- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti al campionato di Serie B Femminile di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” a società della Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie” da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

6. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” o con contratto di apprendistato professionalizzante a società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9, delle N.O.I.F.

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F., può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Divisione Serie B Femminile entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il 18 febbraio 2026 – a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile, si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile di ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatrici “professioniste” o “Apprendiste Prof.” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento di calciatrici italiane e straniere che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- **dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile (apposizione della firma elettronica) entro i termini sopra stabiliti.

Una calciatrice tesserata come “professionista” o come “apprendista prof.” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista” o “apprendista prof”.

9. Calciatrici provenienti/provenute da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere provenienti/provenute da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extracomunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici tesserate a norma del presente punto a) possono essere trasferite o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 9), lett. a), il tesseramento di calciatrici extracomunitarie provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo delle predette calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare una ulteriore calciatrice extracomunitaria proveniente/provenuta da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;

- Le calciatrici provenute da Federazione estera e svincolate in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico

di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F.;

- Le calciatrici provenute da Federazione estera, trasferite fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per le calciatrici italiane. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Una calciatrice tesserata come “professionista” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

b) Calciatrici straniere mai tesserate all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., le calciatrici straniere, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

c) Calciatrici italiane provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come “professionista” all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani dilettanti” da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2026.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento di calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “non professioniste” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal **1° giugno 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma informatica.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE n.140 SGS DEL 09/05/2025

Con riferimento alla finale nazionale del Torneo Evolution Programme in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) dal 9 al 11 maggio 2025 nell'ambito delle attività del programma tecnico di sviluppo riservato agli atleti Under14, si comunicano le seguenti sostituzioni:

il calciatore Leonardo Turco - 07/06/2011 (SSDARL Tau Calcio Altopascio)
sostituisce il calciatore Mattia Ferrarese (SRL Giovani Cryo) per indisponibilità

Il calciatore Tommaso Marcinnò - 4/4/2011 ASD Academy Porcari
sostituisce il calciatore Giona Laganà (SSDARL Segato) che in data odierna non ha risposto alla convocazione

PROGRAMMA GARE AGGIORNATO

Venerdì 10/05

Dalle ore 15:45 Ingresso pubblico
Ore 16:30 Cerimonia di apertura (Campo 4)
Ore 17:00 Inizio attività (campi 3 e 4)
Ore 19:00 Termine attività

Sabato 11/05

Ore 08:45 Ingresso pubblico
Ore 09:30 Inizio attività (campi 3 e 4)
Ore 11:30 Termine attività
Ore 16:00 Ingresso pubblico
Ore 16:30 Inizio attività (campi 3 e 4)
Ore 18:30 Termine attività

Domenica 12/05

Ore 08:45 Ingresso pubblico





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

Ore 09:30 Inizio attività (Campi 3 e 4) - Finale 1°, 2° posto e finale 3°, 4° e 5° posto

Ore 11:45 Termine attività

A seguire: premiazioni

Il programma potrebbe subire delle variazioni sulla base di necessità logistico-organizzative

Pubblicato in Roma il 9/5/2025 2024

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 144/SGS del 14/05/2025

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Nella Fase Eliminatoria e Finale, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
- b) In caso di assenza degli Arbitri, le Società dovranno rivolgersi al rispettivo Pronto A.I.A. regionale.



FINALI NAZIONALI UNDER 17 CALCIO A 5
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

GIORNO, CAMPO E ORARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 18 MAGGIO 2025

FASE ELIMINATORIA

01ª GIORNATA DEI GIRONI 1, 3, 4 - 03ª GIORNATA DEL GIRONO 2

GIRONE		GARA	CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	MONASTIR 1983 (SU)	CDM FUTSAL (GE)	PALESTRA PALLONE C5 - MONASTIR (SU)	SABATO 17 MAGGIO 2025 ORE 19:00
1	MANTOVA CALCIO A 5 (MN)	TOP FIVE (TO)	IMPIANTO NEOLU - MANTOVA	SABATO 17 MAGGIO 2025 ORE 17:00
2	X MARTIRI (FE)	VIRTUS SANGIUSTINO (PG)	PALA RENO - SANT'AGOSTINO (FE)	SABATO 17 MAGGIO 2025 ORE 16:00
2	VIGOR FUCECCHIO (FI)	POLISPORTIVA BISSUOLA (VE)	PALAZZETTO DELLO SPORT - FUCECCHIO (FI)	ORE 11:00
2	RIPOSA	ITALSERVICE C5 (PU)		
3	ROMA CALCIO A 5 (ROMA)	ITRIA (BR)	PALAZZETTO COMUNALE - FIANO ROMANO (ROMA)	ORE 16:00
3	POL CHAMINADE (CB)	SPORT CENTER CELANO (AQ)	PALESTRA L. STURZO - CAMPOBASSO	ORE 16:00
4	P.G.S. VILLAUREA (PA)	PANTERE NERE CATANZARO (CZ)	PALADONBOSCO - PALERMO	ORE 11:00
4	NAPOLI CALCETTO (NA)	BERNALDA FUTSAL (MT)	PALAWOJTYLA - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)	SABATO 17 MAGGIO 2025 ORE 15:00

IN GRASSETTO E CORSIVO LE VARIAZIONI



FINALI NAZIONALI UNDER 15 CALCIO A 5
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

GIORNO, CAMPO E ORARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 18 MAGGIO 2025

FASE ELIMINATORIA

01ª GIORNATA DEI GIRONI 1, 3, 4 - 03ª GIORNATA DEL GIRONE 2

GIRONE		GARA	CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	SAINTS MILANO (LC)	CITTÀ GIARDINO MARASSI (GE)	PALAZZETTO CITTÀ DI MERATE - MERATE (LC)	SABATO 17 MAGGIO 2025 ORE 16:30
1	QUARTU CALCIO A 5 (CA)	L 84 (TO)	PALASPORT PALA BEETHOVEN - QUARTU SANT'ELENA (CA)	ORE 11:00
2	C.U.S. ANCONA (AN)	VERSILIA C5 (LU)	PALLONE GEODETICO C.U.S. ANCONA - ANCONA	ORE 16:00
2	BOLOGNA FC 1909 (BO)	DUCATO SPOLETO (PG)	PALAZZETTO PEPPINO IMPASTATO - BAZZANO (BO)	ORE 16:00
2	RIPOSA	MESTREFENICE C5 (VE)		
3	CANTERA ADRIATICA (PE)	POL CHAMINADE (CB)	C.S. VESTINA C5 - MONTESILVANO (PE)	ORE 16:00
3	ITRIA (BR)	ECOCITY FUTSAL GENZANO (ROMA)	PALASPORT - FASANO (BR)	ORE 16:00
4	META CATANIA C5 (CT)	SEGATO (RC)	ISTITUTO POLIVALENTE - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)	ORE 16:00

IN GRASSETTO E CORSIVO LE VARIAZIONI

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 145/S.G.S. del 14/05/2025

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Si ricorda che, come previsto dall'art. 5, comma e) del regolamento della competizione, "Per le Società ospitanti è obbligatoria la presenza di un medico, che possa contemporaneamente essere utilizzato sia dalla squadra ospitante sia dalla squadra ospitata, o dell'ambulanza. In caso di assenza del medico e dell'ambulanza, sarà comminata un'ammenda pari ad € 200,00 (duecento/00)".
- b) Solo ed esclusivamente per motivi legati all'assenza della terna arbitrale, le società dovranno contattare il numero 3383348030.
- c) L'abbreviazione dei termini di giustizia sportiva per le Fasi Eliminatorie Nazionali è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n° 276/A del 06/05/2025 della F.I.G.C..



FINALI NAZIONALI UNDER 17 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 18 MAGGIO 2025

FASE ELIMINATORIA - 01ª GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
A	MONASTIR 1983 (CA)	VARESINA SPORT C.V. (VA)	COMUNALE - MONASTIR (CA)	LUNEDÌ 19 MAGGIO 2025 ORE 17:30
A	RIPOSA	LASCARIS 1954 (TO)		
B	VINCENTE C.P.A. TRENTO	CJARLINS MUZANE (UD)	DA DEFINIRE	ORE 16:00
B	VINCENTE C.P.A. BOLZANO	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)	DA DEFINIRE	ORE 16:00
C	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	LIGORNA 1922 (GE)	STADIO COMUNALE – ALTOPASCIO (LU)	ORE 18:00
C	RIPOSA	VINCENTE EMILIA ROMAGNA		
D	CALCIO ATLETICO ASCOLI (AP)	NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA)	ANTONIO DI RIDOLFI – VENAROTTA (AP)	ORE 16:00
D	RIPOSA	ORVIETANA CALCIO (TR)		
E	MICRI CALCIO (NA)	LEVANTE AZZURRO (BA)	C.S. SAN MICHELE EX CARAFA – POMIGLIANO D'ARCO (NA)	ORE 10:30
E	S.S. PIETRO E PAOLO (CB)	FOLGORE DELFINO CURI (PE)	CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO APOSTOLO – TERMOLI (CB)	ORE 16:00
F	LYKOS (PZ)	PLM MORRONE (CS)	SAN ROCCO – TOLVE (PZ)	ORE 16:30
F	RIPOSA	VINCENTE SICILIA		



FINALI NAZIONALI UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 18 MAGGIO 2025

FASE ELIMINATORIA - 01^a GIORNATA

GIRONE		GARA	CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
A	VIS NOVA GIUSSANO (MB)	SASSARI CALCIO LATTE DOLCE (SS)	STEFANO BORGONOV N.2 – GIUSSANO (MB)	ORE 17:00
A	RIPOSA	SISPORT (TO)		
B	DONATELLO (UD)	CAMPO TRENS SV FREIENFELD (BZ)	CISTERNA – COSEANO (UD)	ORE 17:45
B	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)	MORI S. STEFANO (TN)	CAMPO SPORTIVO COMUNALE – ALTIVOLE (TV)	ORE 16:00
C	LIGORNA 1922 (GE)	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	LIGORNA – GENOVA	ORE 11:00
C	RIPOSA	FORLÌ (FC)		
D	SPORTING CLUB TRESTINA (PG)	SAVIO (ROMA)	STADIO COMUNALE L. CASINI – TRESTINA DI CITTÀ DI CASTELLO (PG)	ORE 16:00
D	RIPOSA	CALCIO ATLETICO ASCOLI (AP)		
E	LEVANTE AZZURRO (BA)	REAL PUTEOLI (NA)	SANTE DIOMEDE – BARI	ORE 16:30
E	L'AQUILA SOCCER SCHOOL (AQ)	CITTÀ DI ISERNIA E S. LEUCIO (IS)	NELLO MANCINI – L'AQUILA	ORE 16:00
F	SEGATO (RC)	FRANCO SELVAGGI (MT)	NINO LO PRESTI – GALLICO (RC)	ORE 16:00
F	RIPOSA	VINCENTE SICILIA		

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci





SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N°146 SGS del 15/05/2025

REGOLAMENTO “BEACH SOCCER”

In coerenza con quanto previsto dal Comunicato N° 2 SGS Guida ai Tornei Giovanili del 05/08/2024 al fine di uniformare la regolamentazione delle attività giovanili in materia tornei in allegato il format per una corretta stesura dei regolamenti di tornei o manifestazioni di Beach Soccer

pubblicato in Roma il 15/05/2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



REGOLAMENTO

Art.1 – ORGANIZZAZIONE

- ☐ Il Comitato Regionale LND – FIGC di _____
- ☐ La Delegazione Provinciale LND – FIGC di _____
- ☐ Coordinamento Regionale FIGC – SGS di _____
- ☐ La Società _____ Matricola _____

Indice e organizza un Torneo/Manifestazione di Beach Soccer a Carattere:

- ☐ Nazionale ☐ Regionale ☐ Provinciale

Denominato _____

In Collaborazione Con _____

Periodo di Svolgimento _____

Impianto Sportivo _____

Art.2 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ (Sbarrare la casella interessata)

L'Attività è riservata ai calciatori regolarmente tesserati con la propria società per la stagione in corso.

- ☐ **UNDER 17** Nati dal 01/01/2008 al compimento anagrafico del 14°anno d'età
- ☐ **UNDER 15** Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011 è possibile utilizzare calciatori nati nel 2012 che abbiano compiuto anagraficamente il 12°anno d'età

Art.3 - PRESTITI

È consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di 3 (tre) per squadra non intercambiabili e validi per l'intera durata del torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza che non può essere tra le partecipanti al torneo.

le società che svolgono attività esclusiva di beach soccer possono utilizzare calciatori tesserati di altri club regolarmente affiliati alla figc, senza considerare il sopraindicato limite di prestiti

Art.4 - ELENCHI GIOCATORI

Le Società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione, prima del suo inizio, l'elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di n° _____

Dopo l'avvenuta consegna, **NON è CONSENTITO** apportare modifiche a tali elenchi.

Nella distinta da presentare all'arbitro prima della gara saranno indicati fino ad un massimo di 12 giocatori

Art.5 SOSTITUZIONI

Sono libere e in qualsiasi momento della gara, secondo quanto previsto dalla regola 1 punto 5 del regolamento ufficiale di beach soccer.

Art.6 FORMULA DEL TORNEO/MANIFESTAZIONE

Il torneo/Manifestazione si svolgerà con la seguente Formula:

Art.7 - CLASSIFICHE

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:

3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti
2. Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti
3. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
5. Classifica Disciplina
6. Sorteggio

Art.8 RETTANGOLO DI GIOCO

L'attività si svolge su campi di dimensioni idonee nelle misure previste dalla regola 1 punto 3 del regolamento ufficiale di beach soccer. Campo (26-28x36-38) Porte (5,50x2,20)

Art.9 TEMPI DI GARA

Le gare si svolgeranno in 2 (due) periodi di gioco effettivi della durata di 12 minuti ciascuno

Le partite si giocano 5vs5

Art.10 TIRI DI RIGORE (Previsti nelle gare ad eliminazione diretta) (Sbarrare la casella interessata)

☐

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla regola 10 punto 3 delle regole di gioco del regolamento del beach soccer

☐

Non Sono Previsti

Art.11 EXTRA TIME (Sbarrare la casella interessata)

☐

E' prevista in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la disputa di un tempo extra di 3 minuti; persistendo parità al termine del tempo extra, per stabilire la vincente si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore come all'art.10

☐

Non sono previsti tempi supplementari

Art.12 **ARBITRI**

Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A o da Dirigenti o Tecnici esperti della disciplina, opportunamente formati in materia di beach soccer

Art.13 **DISCIPLINA DEL TORNEO**

La disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato o Delegazione di Competenza

Art.14 **AUTOMATISMO DELLE SANZIONI** (per i tornei a rapido svolgimento)

È previsto l'automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:

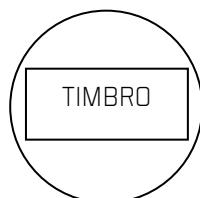
Il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; Il giocatore che nel corso del torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una gara su declaratoria del Giudice Sportivo

Art.15 **RECLAMI**

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla tassa di Euro _____; copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti. **La tassa dovrà essere versata al comitato o delegazione di competenza**

Art.16 **NORME GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili e quelle facenti riferimento al regolamento ufficiale di beach soccer.



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2025

Oggetto: Sport bonus 2025 – Apertura prima finestra il 30 maggio 2025 –

Sul sito del Dipartimento dello Sport è stato posto l'annuncio dell'apertura, a partire dal prossimo 30 maggio, della prima delle due finestre utili per l'inoltro via *online* delle domande da parte delle imprese che intendono usufruire del credito d'imposta previsto anche per il 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 del 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246, per le erogazioni liberali da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi (vedasi la Circolare LND n.39 del 2 gennaio 2025).

La predetta Legge n. 207/2024 prevede la possibilità, esclusivamente per le imprese, anche per il 2025, di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pubbliche già previste dalla Legge di Bilancio per il 2019.

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese è pari al 65% dell'importo erogato da utilizzarsi in tre rate annuali di pari importo.

Il limite dell'importo erogabile è pari al 10 per 1000 dei ricavi conseguiti nel 2024.

Anche per l'agevolazione 2025, il procedimento risulta quello definito dal DPCM 30 aprile 2019 che prevede l'apertura di due finestre temporali, il 30 maggio ed il 15 ottobre.

Dalla data di apertura della finestra decorrono i termini per l'inoltro delle domande che dovranno essere inviate *online*, per la prima finestra, entro 30 giorni dal 30 maggio e, cioè, entro il 30 giugno 2025.

Con la presentazione della domanda di ammissione al procedimento si potrà essere autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale previa comunicazione al riguardo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 17 – 2025

**Oggetto: Trattamento fiscale della cessione da parte di una ASD del diritto di superficie -
Risposta n. 129-2025 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello posto da una
Associazione Sportiva Dilettantistica-**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata il 13 maggio 2025 la risposta n. 129-2025, relativa a un interpello avanzato da una Associazione Sportiva Dilettantistica – *ente non commerciale* - che nel 2024 ha ceduto, in qualità di proprietaria, una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo – *cessione della nuda costruzione* – mantenendo la proprietà del terreno.

La ASD ha chiesto di conoscere se, a seguito della Legge di Bilancio 2024 – Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – i corrispettivi derivanti dalla costituzione a titolo oneroso dei diritti reali di godimento, dalla cessione della proprietà superficiaria, vanno considerati o meno una **plusvalenza** ex art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR.

Secondo il parere espresso dalla ASD istante, il trasferimento del diritto di superficie di una costruzione già esistente, mantenendo la titolarità del suolo, è assimilabile alla mera cessione della proprietà; pertanto, si genera una **plusvalenza** tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR – *reddito diverso* -.

L'Agenzia delle Entrate si è, invece, espressa diversamente concludendo che il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie, oggetto dell'istanza, "costituisce **reddito** diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 71, comma 2".

Ciò in quanto la Legge di Bilancio 2023 ha modificato dal 1° gennaio 2024:

a) l'art. 9, comma 5, del TUIR che, nel testo modificato, stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alla cessione a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento dei diritti reali di godimento;

b) l'art. 67, comma 1 che, nel testo modificato, stabilisce che sono redditi diversi se non costituiscono reddito di capitale o d'impresa:

- **alla lett. b)**, le plusvalenze realizzate a titolo oneroso di beni acquistati o costruiti da non più di cinque anni....nonchè le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.... ;

- **alla lett. h)**, i redditi derivanti.....dalla costituzione degli altri diritti di godimento (*tra i quali il diritto di superficie*).

Pertanto, dal 1° gennaio 2024, ai corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie non si applica più il regime fiscale delle plusvalenze di cui alla lett. b), del comma 1 dell'art. 67, TUIR, trovando un'autonoma disciplina nella successiva lett. h).

I predetti redditi, ai sensi dell'art. 71, comma 2, TUIR, sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Ne consegue che i corrispettivi in argomento, derivando dalla costituzione di diritto reale e non dalla cessione di un bene, non costituiscono **plusvalenza** ma un **reddito imponibile** per l'intero ammontare al netto delle sole spese inerenti, ai sensi dell' art. 71, comma 2, TUIR.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST CATANZARO** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 19 MAGGIO 2025**

Presso il **Centro Tecnico Federale in Via Contessa Clemenza, 1 -88100 CATANZARO**

Orario convocazione: **ORE 14:30**

Orario allenamento: **ORE 15:00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **Erba Sintetica**

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità;**
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mauro Francesco cell. 3347640964**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **Cft.Catanzaro@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Corosiniti Francesco

Allenatore/Allenatrice: Fregola Kevin

Allenatore/ Allenatrice: Mirarchi Simone

Preparatore atletico: De Siena Clericuzio Marco

Allenatore dei portieri: Nania Salvatore

Psicologo/a: Froiio Vittoria

Fisioterapista: Eugenio Muzzi





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
LAATAMNI	ZAKARYA	08/01/2012	LAMEZIA TERME
VESCIO	ANTONIO	26/01/2012	LAMEZIA TERME
MERCURY	BRYAN	06/06/2012	LAMEZIA TERME
CUGNETTO	ANTONIO	19/11/2012	LAMEZIA TERME
PALAZZO	GENNARO	04/09/2012	LAMEZIA TERME
MARCHIONE	PASQUALE	20/01/2012	SPORTING LAMEZIA
SINOPOLI	GIUSEPPE	24/07/2012	SANTAMARIA
NISTICO	ALESSANDRO	01/01/2012	SANTAMARIA
AQUILA	GABRIEL	30/11/2012	SANTAMRIA
ANDREANO	SAVERIO	16/01/2012	CZ LIDO 2004
BEVACQUA	ALEX	31/03/2012	CZ LIDO 2004
TARANTINO	SIMONE	14/07/2012	CZ LIDO 2004
FAZIO	RICCARDO	21/09/2012	ESPERANZA
FAZIO	LUIGI	21/09/2012	ESPERANZA
DE LUCA	CHRISTIAN	22/02/2012	ACADEMY LAMEZIA
MATERAZZO	FRANCESCO	17/01/2012	ACADEMY LAMEZIA
MATRELLA	NICOLA	28/03/2012	ACADEMY LAMEZIA
CITRARO	ANDREA	01/01/2012	INVICTUS SHARE
MANCUSO	DOMENICO	01/01/2012	INVICTUS SHARE
MUSSARI	ROSARIO	26/05/2012	INVICTUS SHARE
DOLCE	MATTIA	23/10/2012	ESPERANZA CZ





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

**Si convoca gruppo squadra DAVOLI ACADEMY, SOVERATO,
KENNEDY J.F AQUILE (U13) per allenamento congiunto.**





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
COSENZA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST COSENZA** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 19 Maggio 2025**

Presso il **Centro Sportivo Real Cosenza in Viale Magna Grecia, 39 87100 Cosenza**

Orario convocazione: **ORE 14,30**

Orario allenamento: **ORE 15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie (**Erba Naturale o Erba Sintetica**).

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mazzuca Lucia cell. 3290783569**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **cft.cosenza@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Francesco Ramunno

Allenatore/Allenatrice: Paolo Luigi Chiappetta

Allenatore/Allenatrice: Luca Chianello

Allenatore/Allenatrice: Orazio Costa

Preparatore atletico: Angelo Forestieri

Psicologo/a: Luigi Ferraro

Fisioterapista: Pierfrancesco Cacoza





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13M

BIANCO	PAOLO	11/07/2012	COSCARELLO
BLANDI	JANIS FRANCESCO	14/11/2012	SOCCER MONTALTO
CAPPARELLI	FRANCESCO	07/07/2012	SOCCER MONTALTO
CARNEVALE	ANDREA	09/07/2012	MARCELLO PASQUINO
CUNDARI	NICCOLO'	25/07/2012	SOCCER MONTALTO
DE FILIPPIS	NICCOLO	21/01/2012	REAL COSENZA
DE LUCA	GIOVANNI	05/07/2012	REAL COSENZA
DE ROSE	FRANCESCO PIO	26/09/2012	REAL COSENZA
DE SETA	WALTER	28/09/2012	PROCOSENZA
DIODATO	ALESSANDRO	05/12/2012	SOCCER MONTALTO
GIANNOTTA	GIUSEPPE	22/10/2012	POL DONNICI
GIGLIOTTI	LUCA	09/07/2012	REAL COSENZA
FILICE	GIANMARIA	03/04/2012	POL DONNICI
PAGLIUSO FABIANO	MATTEO	09/12/2012	REAL COSENZA
PAGNOTTA	MARIO	07/01/2012	PROCOSENZA
PERRELLI	DAVIDE IGNAZIO	09/07/2012	POL DONNICI
PERROTTA	ERNESTO	23/01/2012	POL DONNICI
PORRINO	ALFONSO	09/10/2012	SOCCER MONTALTO
SANSO	GIORGIO	28/01/2012	PROCOSENZA
VOCATURO	NICCOLO'	08/07/2012	SOCCER MONTALTO

SI CONVOCA GRUPPO U13 SQUADRA AST MARCA - TAVERNA - ACADEMY MONTALTO

